



Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CITTADELLA

Via Angelo Gabrielli, 32 – 35013 Cittadella (PD) – Tel. 0495970442 C.F. 90015600282

e-mail: pdic896004@istruzione.it - pec: pdic896004@pec.istruzione.it sito web: www.iccittadella.edu.it

Scuole dell'Infanzia: Cà Nave, Casaretta, Via degli Alpini, Pozzetto

Scuole Primarie: "Cornaro Piscopia", "Emilio Basso" Borgo Treviso, "Filippo Corridoni" Cà Onorai, Santa Maria, "Giuseppe Lago" Laghi

Scuola Secondaria di Primo Grado: "Luigi Pierobon"

PROTOCOLLO PER ATTIVAZIONE DELL'ISTRUZIONE PARENTALE

ISTRUZIONI PER L'ISCRIZIONE DEI CANDIDATI ESTERNI

AGLI ESAMI DI IDONEITÀ E DI STATO NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

Normativa di riferimento:

Costituzione Italiana artt. 30, 33, 34;

D. Lgs. 297/1994 art. 111 c. 2; art. 113;

D. Lgs 76/2005 art. 1 c. 4; art. 5, comma 1;

MIUR-DGOS n. 5693 del 20.6.2005

D. Lgs. 296/2006 art.1 comma 622;

C.M. 110 del 29/12/2011 e successive CC.MM. annuali sulle Iscrizioni;

D. Lgs. 62 del 13/04/2017

D.M. 5 del 8/2/2021

e alla luce di ogni disposizione governativa e ministeriale sulla Didattica a Distanza e delle Ordinanze Ministeriali sugli Esami di stato aggiornate annualmente.

Premesse generali

1. Obbligo di Istruzione

L'obbligo di istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni. I dieci anni dell'obbligo sono parte della formazione aperta a tutti e si collocano nell'ambito del diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione, prevede che: "L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età". L'obbligo di istruzione, quindi, mira a garantire a tutti l'acquisizione delle competenze di base e coinvolge, in particolare, la responsabilità condivisa dei genitori, cui competono le scelte tra le diverse tipologie di scuola e le opzioni del tempo scuola e delle istituzioni scolastiche da cui dipende l'adozione delle strategie più efficaci e coerenti, atte a garantire elevati livelli di apprendimento e di formazione.

2. Modalità di assolvimento dell'obbligo di Istruzione e deroghe

Il momento dell'iscrizione assume un significato particolare e si perfeziona con la frequenza scolastica. L'obbligo alla frequenza può essere assolto non solo nelle scuole statali e paritarie, ma anche attraverso l'istruzione familiare o parentale, anche detta homeschooling. In questo caso, a garanzia dell'assolvimento del dovere all'istruzione, il minore è tenuto a sostenere, ogni anno, l'esame di idoneità per l'ammissione all'anno successivo. Coloro che intendano provvedere in proprio all'istruzione dei minori soggetti all'obbligo, devono rilasciare al Dirigente della scuola del territorio di residenza, apposita dichiarazione – da rinnovare anno per anno – di possedere "la capacità tecnica ed economica" per provvedervi. Generalmente, la famiglia, nel periodo riservato alle iscrizioni, esprime la volontà di avvalersi dell'istruzione parentale, sottoscrivendo apposita dichiarazione, ovvero, in corso d'anno comunica la scelta di avvalersi dell'istruzione parentale interrompendo la frequenza nella classe.

ISTRUZIONI PER L'ISCRIZIONE AGLI ESAMI DI IDONEITÀ E DI STATO NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE - CANDIDATI ESTERNI

1. Candidati

Gli alunni che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, frequentano scuole non statali non paritarie oppure si avvalgono di istruzione parentale, e i cui genitori hanno fornito annualmente relativa comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza, devono chiedere, ai fini dell'ammissione alla classe successiva o al successivo grado di istruzione, di sostenere in qualità di candidati esterni gli esami di idoneità o di licenza presso una scuola statale o paritaria nei termini sotto indicati.

Per i candidati esterni **provenienti da istruzione parentale** l'esame di idoneità, ai fini dell'accertamento dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, è dovuto annualmente.

Per i candidati **provenienti da scuola non statale non paritaria** l'esame di idoneità è previsto soltanto al termine della scuola primaria o in caso di passaggio a scuole statali o paritarie.

Non possono sostenere gli esami di idoneità e di Stato in qualità di candidati esterni, al termine dell'anno scolastico e ove non si siano ritirati prima del 15 marzo, coloro che abbiano frequentato, nel medesimo anno scolastico, da alunni interni una classe di scuola statale o paritaria indipendentemente dal fatto che:

- siano o meno stati scrutinati per l'ammissione alla classe successiva ed all'esame di Stato;
- siano o meno stati ammessi, se scrutinati, a tale classe o all'esame;
- siano in possesso del requisito dell'età per l'accesso all'esame di Stato ovvero ad una qualunque classe superiore a quella frequentata.

2. Requisiti di ammissione

L'accesso all'esame di idoneità per le classi seconda, terza, quarta e quinta della scuola primaria e per la prima classe della scuola secondaria di primo grado è consentito a coloro che, entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono l'esame, abbiano compiuto o compiano rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo, il nono e il decimo anno di età.

L'accesso agli esami di idoneità per la classe seconda e terza della scuola secondaria di primo grado è consentito a coloro che, entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono l'esame, abbiano compiuto o compiano rispettivamente l'undicesimo e il dodicesimo anno di età e che siano in possesso dell'attestazione di ammissione al primo anno di scuola secondaria di primo grado.

L'accesso all'esame di Stato al termine del primo ciclo di istruzione è consentito ai candidati esterni che compiono, entro il 31 dicembre dell'anno scolastico in cui sostengono l'esame, il tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito la predetta ammissione da almeno un triennio.

3. Esami di idoneità di Stato

L'ordinamento scolastico italiano è fondato su valore legale dei titoli di studio, che trova il proprio riferimento normativo più autorevole nell'art. 33 comma 5 della Costituzione. I titoli di studio scolastici con valore legale sono di due tipi: quelli intermedi e quelli finali.

Quelli intermedi riguardano l'idoneità alla frequenza di una determinata classe.

Quelli finali sono rilasciati al superamento di un esame di Stato (oggi previsto sia al termine del primo ciclo che al termine del secondo ciclo di istruzione).

L'istituto dell'istruzione parentale è riconosciuto idoneo dell'ordinamento per l'assolvimento dell'obbligo scolastico, ma non anche per il rilascio di titoli di studio aventi valore legale. Anche le scuole non paritarie, previste dall'ordinamento, assicurano l'assolvimento dell'obbligo, ma non possono rilasciare titoli né intermedi né finali, aventi valore legale (come invece è riconosciuto alle scuole statali e paritarie).

I titoli finali, poi, comportando il superamento di un esame di Stato, vedono il coinvolgimento di una Commissione esaminatrice che opera quale organo dello Stato. Di norma, alla valutazione scolastica, che costituisce il titolo di studio avente valore legale, gli studenti arrivano attraverso un percorso caratterizzato dalla frequenza della scuola.

L'art. 192 del T.U. 297/1994 al comma 1 prevede che: *"Per coloro che non provengono da istituti e scuole statali, paritari o legalmente riconosciuti, l'accesso alle classi successive alla prima ha luogo per esami di idoneità".*

D.M. 5 del 8/2/2021 regolamenta chiaramente la questione degli esami annuali, stabilendo l'obbligatorietà dell'esame annuale e scrive quanto segue (art. 2 cc. 6 e 7):

c. 6: *"Gli alunni in istruzione parentale sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla*

classe successiva, presso una istituzione scolastica statale o paritaria, ai fini della verifica dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione.”

c. 7. “Gli alunni che frequentano una scuola del primo ciclo non statale non paritaria iscritta negli albi regionali sostengono l'esame di idoneità solo al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini dell'ammissione al successivo grado di istruzione, ovvero nel caso di trasferimento presso una scuola statale o paritaria”

Alla luce di tali disposizioni:

- L'esame di idoneità è un titolo di studio avente valore legale, di carattere intermedio perché attesta l'idoneità dell'alunno alla iscrizione ad una determinata classe.
- Le procedure di iscrizioni e di svolgimento dell'esame di idoneità sono normate dal Ministero dell'Istruzione. Gli esami si devono sostenere a giugno o, in caso di malattia dell'alunno o altri impedimenti, nella sessione suppletiva prevista entro la fine dell'anno scolastico (D.M. 5 del 8/2/2021).
- Non è prevista la possibilità di sostenerli in ogni momento dell'anno (sul punto le singole scuole non hanno margini di discrezionalità).
- La domanda va fatta entro il 30 aprile (D.M. 5 del 8/2/2021).
- Le norme dettate dal Ministero dell'Istruzione, regolando una procedura finalizzata ad emettere un atto di natura amministrativa (l'idoneità alla classe), sono vincolanti sia per la scuola statale che per quella paritaria; la violazione delle norme procedurali potrebbe anche comportare l'annullabilità del titolo rilasciato.
- Le norme di riferimento sono quelle indicate in premessa.

Nel nostro ordinamento (Indicazioni Nazionali) sono indicate le competenze che l'alunno deve possedere al termine di un percorso (obiettivi di apprendimento). Al fine di rilasciare l'idoneità alla classe successiva, la commissione esaminatrice deve verificare il raggiungimento di tali obiettivi. A tal fine è opportuno presentare alla commissione d'esame il progetto didattico-educativo seguito dall'alunno durante l'istruzione parentale e dimostrare il suo collegamento-riferimento alle Indicazioni Nazionali 2012;

- Nel caso gli esami annuali di idoneità vengano sostenuti in una scuola diversa da quella vigilante, i familiari sono tenuti a comunicare gli esiti alla scuola vigilante per la verifica di competenza sull'adempimento.
- Se un alunno non supera l'esame non acquisisce l'idoneità richiesta. Inoltre occorre precisare che l'unico modo per accettare da parte della scuola, che venga effettivamente svolto l'insegnamento/apprendimento, come evince la Nota prot. 5693 del 20 giugno 2005, è quello di verificare annualmente che i bambini e i ragazzi abbiano effettivamente appreso quanto stabilito dagli obiettivi di apprendimento, “soltanto attraverso esami di idoneità per il passaggio alla classe successiva, indipendentemente dalla circostanza che gli studi vengano proseguiti privatamente o presso una scuola del sistema nazionale di istruzione. Tale linea realizza anche la possibilità di fornire al giovane interessato una documentazione storica e periodica del suo percorso formativo”. Pertanto la necessità della verifica annuale tramite esami di idoneità deriva direttamente dalla normativa primaria, che stabilisce l'obbligo di istruzione e il correlato dovere di vigilanza.

4. Sedi di esame

Sono sedi d'esame esclusivamente le scuole statali o paritarie.

Gli alunni frequentanti una scuola non statale non paritaria, di norma, sostengono l'esame presso una scuola statale o paritaria ubicata nello stesso territorio in cui si trova la scuola non statale frequentata.

Le scuole paritarie non possono svolgere esami di idoneità e di Stato, ai sensi dell'art. 1bis, comma 3, legge 3 febbraio 2006, n. 27 e del D.M. 10 ottobre 2008, n. 83, nei seguenti casi:

- per alunni che abbiano frequentato scuole non statali e non paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da altro con cui il gestore abbia comunque comunanza di interessi;
- per candidati che abbiano effettuato la preparazione in corsi che dipendano dallo stesso gestore della scuola paritaria o da altro avente comunanza di interessi.

Il gestore o il legale rappresentante ed il coordinatore delle attività educative e didattiche della scuola paritaria devono dichiarare l'inesistenza di tali situazioni per ciascun candidato ai predetti esami. La dichiarazione è inserita nel fascicolo personale del candidato stesso. La mancanza o falsità delle predette dichiarazioni comporta la nullità degli esami sostenuti e dei titoli rilasciati, fatte salve le conseguenti responsabilità civili e penali.

5. Domande di iscrizione e termini previsti

I genitori o gli esercenti la patria potestà dei candidati esterni, per i quali intendono chiedere l'iscrizione ad esame di idoneità o all'esame di Stato, presentano **domanda in carta semplice** al dirigente della scuola statale o paritaria prescelta, fornendo, come dichiarazione sostitutiva di certificazione, i necessari dati anagrafici dell'alunno, gli elementi essenziali del suo curricolo scolastico e la dichiarazione di non frequenza di scuola statale o paritaria nell'anno in corso o di avvenuto ritiro da essa entro il 15 marzo.

Per accedere all'esame di idoneità o di Stato i candidati esterni devono presentare domanda di iscrizione ad una scuola statale o paritaria **entro il 30 aprile** dell'anno scolastico di riferimento.

6. Composizione della commissione d'esame

Le commissioni sono nominate dal Dirigente scolastico sulla base delle designazioni effettuate dal collegio dei docenti.

La commissione per l'esame di idoneità a classi della scuola primaria o alla classe del primo anno della scuola secondaria di primo grado, presieduta dal dirigente scolastico o da un suo delegato, è composta da due docenti.

La commissione per l'esame di idoneità alle classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado, presieduta dal dirigente scolastico o da suo delegato, è composta da docenti corrispondenti al consiglio di classe dell'anno di corso per il quale è richiesta l'idoneità.

7. Calendario d'esame e prove d'esame

Il dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, determina il calendario delle prove dell'esame di idoneità che si svolgono in una sessione unica nel mese di giugno.

Le prove d'esame sono predisposte dalla commissione tenendo a riferimento il progetto didattico-educativo presentato dallo studente.

L'esame di idoneità alle **classi della scuola primaria e alla prima classe della scuola secondaria di I grado**, inteso ad accertare l'idoneità dell'alunno alla frequenza della classe per la quale sostiene l'esame, si articola in una prova scritta relativa alle competenze linguistiche, in una prova scritta relativa alle competenze logico matematiche ed in un colloquio (che non prevede la presentazione di tesina o relazione).

L'esame di idoneità alle **classi seconda e terza della scuola secondaria di I grado** consiste nelle prove scritte di italiano, di matematica e di inglese, nonché in un colloquio pluridisciplinare.

L'esito dell'esame è espresso con un giudizio di idoneità/non idoneità. I candidati il cui esame abbia avuto esito negativo possono essere ammessi a frequentare la classe inferiore, a giudizio della commissione esaminatrice.

I candidati il cui esame abbia avuto esito negativo, possono essere ammessi a frequentare altra classe inferiore, a giudizio della commissione esaminatrice. L'esito degli esami di idoneità è pubblicato all'albo della scuola con la sola indicazione: idoneo o non idoneo alla classe.

Al candidato che supera l'esame di idoneità viene rilasciato un attestato di idoneità alla frequenza della classe successiva.

In relazione all'emergenza sanitaria in atto, anche a seguito di eventuali Note ministeriali sullo specifico tema, potrebbe essere necessario lo svolgimento delle operazioni di esame a distanza, con l'utilizzo delle piattaforme già in utilizzo presso la l'Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Chiara Riello

Firma autografata omessa ai sensi
dell'art. 3 comma 2 del D.lgs n.39/93